



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395 che all'art.3 disciplina modalità e termini per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio;
- VISTA** la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.31787-8.93.12 del 5.4.89 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui al citato art.3 del D.P.R. n.395/88;
- VISTA** la circolare n.319 del 24.10.91, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha impartito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art.3 del D.P.R. n.395/88;
- VISTO** il CCRI sottoscritto l'11.11.2021, concernente i criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio del personale del comparto scuola della Regione Abruzzo;
- VISTE** le novità normative introdotte dalla contrattazione decentrata regionale dell'11/11/2021 con particolare riferimento alla frequenza dei corsi on-line;
- VISTO** il provvedimento n.27840 del 20.12.2023 che rettifica parzialmente il precedente n°24158 del 30.10.2023 con cui questo Ufficio IV ha determinato il contingente di permessi da concedere per l'anno 2024 al personale docente, educativo ed A.T.A. in servizio nelle scuole della provincia di Chieti;
- VISTO** il provvedimento n.24159 del 30.10.2023 con cui quest'Ufficio IV ha stabilito modalità e termini per la presentazione delle istanze con cui chiedere i permessi per il diritto allo studio per l'anno 2024;
- VISTE** ed esaminate le istanze prodotte dal personale interessato ai permessi per diritto allo studio per l'anno 2024;
- CONSIDERATO** che il numero di istanze pervenute è tale da rendere necessarie le compensazioni previste dall'articolo 4, comma 6 e comma 7, del Contratto Collettivo Regionale Integrativo relativo ai criteri per la fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio sottoscritto il giorno 11/11/2021;
- CONSIDERATO** che per il settore della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado il numero delle domande pervenute ha superato il contingente provinciale complessivamente disponibile pur effettuando le possibili compensazioni ed in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del CCRI del 2021 si è proceduto alla creazione di distinte graduatorie per i vari ordini di scuola, in cui il personale è stato ordinato secondo il punteggio riportato nelle graduatorie provinciali/istituto di rispettiva competenza (personale a tempo determinato) e secondo la maggiore anzianità di servizio per il personale a tempo indeterminato;
- RILEVATO** che nel ruolo del personale ATA, del personale educativo, della scuola infanzia è possibile effettuare compensazioni a favore della scuola primaria e secondaria di I grado e II grado in proporzione ai contingenti assegnati con provvedimento di quest'Ufficio n. 27840 del 20.12.2023;
- ACCERTATO** che, oltre alle compensazioni di posti nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuola tra il contingente del personale docente a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, è possibile recuperare ulteriori posti dal contingente del personale ATA (n. 18), dal contingente del personale educativo (n. 2) e dal contingente della scuola dell'infanzia (n. 4) per un totale di 24 posti;
- VISTO** il dispositivo n.27972 del 21.12.2023 con cui questo Ufficio ha pubblicato gli elenchi provvisori per il diritto allo studio Anno 2024 per l'Ambito Territoriale di Chieti;
- VISTI** i reclami pervenuti avverso gli elenchi provvisori;
- APPORTATE** le necessarie rettifiche d'ufficio;
- ESAMINATI** i reclami ed accertata la necessità di calcolare la ripartizione dei 24 posti da compensare secondo i criteri previsti dall'articolo 4 comma 6 del relativo Contratto Collettivo Regionale come di seguito riportato:
- ulteriori 9 posti per la scuola primaria da destinare al personale a tempo determinato;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

- ulteriori 6 posti per la scuola secondaria di I grado da destinare al personale a tempo determinato;
 - ulteriori 9 posti per la scuola secondaria di II grado da destinare al personale a tempo determinato;
- TENUTO CONTO** della necessità di riproporzionare le ore di permesso per il diritto allo studio sulla base dell'effettivo orario settimanale di lavoro del personale interessato;
- ACCERTATO** che, nonostante le sopraindicate compensazioni, persistono le condizioni di soprannumero per il personale docente a tempo determinato relativo alle scuole primarie e secondarie di I grado;
- RICHIAMATO** il Contratto Collettivo Regionale ed in particolare l'art. 6 comma 2 che disciplina in ordine di priorità i raggruppamenti di tipologia di attività;
- TENUTO CONTO** del punteggio minore nelle graduatorie provinciali di supplenza in caso di medesima tipologia di attività ai fini dell'individuazione dell'esubero;
- RICHIAMATO** in particolare il comma 5 dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Regionale per quanto concerne la collocazione in graduatoria del personale scolastico che risulta fuori corso rispetto alla durata legale del corso di studio per cui viene richiesta la fruizione dei permessi retribuiti;

DISPONE

ART. 1 Il personale docente ed A.T.A. della scuola, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato che deve essere considerato parte integrante del presente provvedimento, è autorizzato a fruire dei permessi per il diritto allo studio per l'Anno 2024 secondo le modalità e le norme indicate nel Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto l'11.11.2021 tra la delegazione di parte pubblica dell'U.S.R. Abruzzo e le organizzazioni sindacali.

ART.2 Per la scuola primaria, secondaria di I grado e per la Religione Cattolica l'autorizzazione è concessa fino alla posizione del/della docente accanto al/alla quale viene riportata la dizione: ULTIMA POSIZIONE UTILE;

ART.3 I competenti Capi d'Istituto, provvederanno ad autorizzare di volta in volta i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia e, comunque, nella misura massima delle ore riportate in corrispondenza di ciascun nominativo e provvederanno ad acquisire la certificazione che attesti la corrispondenza tra permessi richiesti ed impegni assolti.

In particolare, per la frequenza dei corsi on-line la fruizione dei permessi è subordinata alla presentazione al Dirigente Scolastico della documentazione relativa all'iscrizione al corso e quella attestante gli esami sostenuti (art.6 comma 6 e art.8 comma 2 del CCRI del 2021), nonché alla certificazione rilasciata dall'Università della partecipazione alle lezioni da cui risulti l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'orario lavorativo.

I permessi per il diritto allo studio, valevoli per l'anno solare 2024, dovranno essere usufruiti ai sensi delle norme citate in premessa.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.istruzionechietipescara.it. Avverso lo stesso sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente

Pierangelo TRIPPITELLI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse